


D.L. 127/2021 UTILIZZO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO



GREEN PASS



**D.L. 127/2021
UTILIZZO DEL GREEN PASS
NEI LUOGHI DI LAVORO**

È Stato pubblicato in data 21/9/2021 il D.L. 127/21, che all'art. 3 disciplina l'utilizzo del cosiddetto Green Pass (di seguito G.P.) nell'ambito del lavoro privato.

GREEN PASS



Di seguito forniamo le indicazioni sulla normativa vigente ([linee guida emanate delle Autorità e indicazioni del Governo in data 27/09/2021](#)):

1) Chiunque svolga attività lavorativa nel settore privato per poter accedere al luogo di lavoro deve possedere ed esibire, su richiesta, il G.P. Poiché il riferimento è generico, si ritiene che l'obbligo vada esteso a **tutti i lavoratori, non solo ai dipendenti: professionisti, autonomi, artigiani, occasionali, ecc.** Ogni datore di lavoro è tenuto a verificare che tale prescrizione sia rispettata;

2) La stessa norma si applica anche ai soggetti che svolgono la propria attività (lavorativa, di formazione, di volontariato), anche sulla base di contratti esterni. Pertanto, in attesa di chiarimenti, si ritiene che sia applicabile, ad esempio, ai **lavoratori somministrati, ai tirocinanti, ai lavoratori che operano per conto di fornitori, ecc.** In quest'ultimo caso, la verifica del rispetto della norma è in capo sia al datore di lavoro che riceve la prestazione che al datore di lavoro che invia il proprio personale;

3) I datori di lavoro entro il 15 ottobre devono adottare un sistema organizzativo che consenta di effettuare le apposite verifiche sul possesso del G.P. Tale sistema organizzativo deve prevedere le modalità con cui effettuare le verifiche, che preferibilmente dovrebbero essere fatte (anche a campione) al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Per la verifica è possibile utilizzare l'apposita applicazione per telefoni cellulari "VerificaC19" rilasciata dal Ministero della Salute, oppure controllare il modello cartaceo;

4) Il datore di lavoro deve individuare con atto formale un soggetto incaricato all'accertamento delle violazioni. In attesa di ulteriori chiarimenti, si ritiene che il soggetto incaricato possa essere, oltre che un dipendente, lo stesso titolare, oppure il legale rappresentante, un socio, ecc. Quando accerta una violazione, il soggetto incaricato è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni previste.

5) Al lavoratore privo di G.P. deve essere interdetto l'accesso al luogo di lavoro ed egli viene considerato assente ingiustificato, senza riconoscimento di retribuzione o compenso. È prevista la conservazione del posto di lavoro almeno fino al 31/12/2021 e non possono essere applicati provvedimenti disciplinari. Nel momento in cui esibisce il G.P., deve essergli garantita la ripresa del lavoro;

6) Per le sole aziende con meno di 15 dipendenti è previsto che, dopo 5 giorni di assenza del lavoratore privo di G.P., il datore di lavoro può decidere di sospendere il lavoratore stesso e procedere all'assunzione di un nuovo lavoratore in sostituzione per una durata massima di 10 giorni (eventualmente rinnovabile di altri 10). In tal caso, il lavoratore assente privo di G.P. non ha diritto di riprendere il lavoro prima del termine del contratto stipulato per far fronte alla sua assenza;

7) Sanzioni: per le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi, si rimanda al prospetto in calce alla presente circolare.

Si fa infine presente che, **al momento attuale, il Decreto-legge non fa riferimento ai lavoratori in smart working, ma attraverso la FAQ, IL Governo riporta quanto segue:**

- ✓ ***"Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?"***
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

Inoltre, si conferma l'applicazione delle suddette norme ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, ecc.).

Ma attraverso la FAQ, IL Governo riporta quanto segue per altre attività di lavoro a domicilio, come elettricista o idraulico:


✓ ***“I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?”***

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

Vi invitiamo a prendere contatto con i professionisti che Vi assistono in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per ulteriori chiarimenti di natura tecnica.


Restiamo a disposizione per ogni chiarimento necessario e provvederemo ad aggiornarVi in caso di diverse interpretazioni e novità.

Inadempimento/violazione	Sanzione
Datori di lavoro e titolari del luogo di svolgimento dell'attività di lavoro	
Mancata verifica del green pass ai «lavoratori dipendenti», da parte del datore di lavoro titolare del luogo in cui è svolta l'attività di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione da 600 a 1.000 euro • Se la violazione avviene con utilizzo di un veicolo: sanzione da 1.800 a 3.000 euro • Per le reiterate violazioni: sanzione da 1.200 a 2.000 euro
Mancata verifica del green pass ai «lavoratori dipendenti», da parte del diretto datore di lavoro (contratti esterni)	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione da 600 a 1.000 euro • Se la violazione avviene con utilizzo di un veicolo: sanzione da 1.800 a 3.000 euro • Per le reiterate violazioni: sanzione da 1.200 a 2.000 euro
Mancata adozione da parte del datore di lavoro, entro il 15 ottobre, di misure organizzative per verificare il green pass ai «lavoratori dipendenti»	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione da 600 a 1.000 euro • Se la violazione avviene con utilizzo di un veicolo: sanzione da 1.800 a 3.000 euro • Per le reiterate violazioni: sanzione da 1.200 a 2.000 euro
Lavoratori (tutti)	
Accesso nei luoghi di lavoro senza green pass di «lavoratori» (tutti, eccetto dipendenti)	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione da 600 a 1.000 euro • Se la violazione avviene con utilizzo di un veicolo: sanzione da 1.800 a 3.000 euro • Per le reiterate violazioni: sanzione da 1.200 a 2.000 euro
Lavoratori dipendenti	
Che comunicano al datore di lavoro di non essere in possesso di green pass OVVERO che al controllo risultano privi di green pass	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione dal lavoro, senza conseguenze disciplinari, fino a presentazione del green pass • Perdita diritto a retribuzione e ogni altro compenso • Conservazione del diritto al posto di lavoro • Imprese con meno di 15 dipendenti: dopo 5 giorni di sospensione, il datore di lavoro può assumere un sostituto per un massimo di 10 giorni, estendendo la sospensione del sostituto della durata pari al contratto del sostituto
Accesso nei luoghi di lavoro senza green pass	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione da 600 a 1.000 euro • Se la violazione avviene con utilizzo di un veicolo: sanzione da 1.800 a 3.000 euro • Per le reiterate violazioni: sanzione da 1.200 a 2.000 euro • Sanzione disciplinare (secondo il codice aziendale)




Dott. Enzo CACCIATORE

- Consulente Area Health & Safety del GRUPPO 2G S.p.A.
- Incarichi di "RSPP" c/o aziende private e Pubblica Amministrazione
- Esperto in redazione di Documenti di valutazione dei rischi generali e specifici secondo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Esperto in redazione di sistemi UNI ISO 45001: 2018



PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI SERVIZI POTETE CONTATTARE IL NS. UFFICIO COMMERCIALE Sig.ra Cristina GAGLIARDO che fisserà un appuntamento con uno dei Ns. responsabili

Tel. 011.5620022
c.gagliardo@gruppo2g.com



Dott.ssa Martina MASTRANTUONO

- Consulente Area Health & Safety del GRUPPO 2G S.p.A.
- Incarichi di "RSPP" c/o aziende private e Pubblica Amministrazione
- Esperto in redazione di Documenti di valutazione dei rischi generali e specifici secondo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Esperto in redazione di sistemi UNI ISO 45001: 2018

